

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15 ricadenti nella provincia di Agrigento adottato con D.A. n. 7 del 29.7.2013, ai sensi degli art. 139 e seguenti del D.Lgs. n.42/2004, interessante anche il comune di Sciacca.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 2.2.2016, dalla signora Sutera Anna, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Dimino, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.13532 del 16.12.2015, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere contrario sul progetto in sanatoria riguardante la realizzazione di due corpi di fabbrica a Sciacca, contrada Quarti Santa Domenica (fgl. n. 120; p.lle 10 e 261), in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Agrigento contenute nella nota n. 5440 dell'1.6.2016.

VISTA la nota del Comune di Sciacca del 10.6.2016, qui trasmessa dall'Avvocato Calogero Di Mino l'11.7.2016.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Agrigento, perché le opere abusive non avrebbero comportato aumento di volume o superfici utili, avendo ottenuto la concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Sciacca, che in tal modo ne avrebbe attestato la conformità al vigente strumento urbanistico.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento con il parere impugnato n. 13532/2015 non ha concesso la compatibilità paesaggistica, perché *"le opere realizzate costituiscono aumento di volume e di superficie e pertanto non rientrano nei casi previsti dall'art.167..."*.

Trattasi, in particolare, di due corpi di fabbrica denominati corpo "A" di mq. 29,20 e corpo "C" di mq.32,50, così come dichiarato dalla stessa ricorrente all'interno del ricorso.

Al riguardo si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004 avvenuta il 1° maggio 2004, ed in particolare dell'art. 146, comma 10, viene affermato che non è più possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le opere edilizie realizzate *sine titulo* (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 gennaio 2005, n. 91; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1009).

La norma contenuta nel successivo D.Lgs. n. 157/2006, recante disposizioni correttive ed integrative al predetto Codice, ha chiarito e stabilito definitivamente che l'autorizzazione paesaggistica

**REGIONE SICILIANA**

ex post può essere rilasciata soltanto per i "piccoli abusi", soggetti a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167, comma 4, e precisamente:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al di fuori di questi casi il trasgressore degli obblighi previsti dall'art. 146 del Codice è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Si impongono sul divieto generale di sanatoria degli abusi paesaggistici le cosiddette "*leges speciales*", che prevalgono su quella generale, e cioè la L. n.308/2004, art. 1, comma 37, l'art. 23 della L.r. n.37/1985, la L. n.724/1994, gli artt. 17, comma 6, ed art. 20 della L.r. n.4/2003.

Non rientra invece nel novero delle disposizioni speciali l'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ai sensi del quale la ricorrente ha presentato domanda di sanatoria edilizia al Comune di Sciacca per gli interventi abusivi realizzati.

Quest'ultima disposizione, cosiddetta sanatoria a regime, consente di regolarizzare senza alcuna limitazione gli abusi edilizi agli effetti urbanistici, ma rimane impregiudicata la loro ammissibilità ai fini paesaggistici, che va valutata quando sussiste, e cioè quando gli abusi ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in forza delle previsioni contenute nel Codice.

Da ciò ne consegue che in queste ipotesi, in presenza di un abuso "sostanziale" in aree di interesse paesaggistico, la Soprintendenza è tenuta ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, restando preclusa la possibilità di regolarizzare l'abuso; circostanza che ricorre nel caso in esame, poiché la realizzazione di due corpi di fabbrica, avendo comportato la creazione di volume, non rientra nelle ipotesi di opere suscettibili di sanatoria realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; quindi legittimamente la Soprintendenza ha respinto l'istanza della ricorrente.

Questa Amministrazione non perviene a diverso avviso prendendo in considerazione quanto certificato dal Comune di Sciacca, che ha affermato che "*le opere realizzate (corpi B e C) non costituiscono aumento di volumi e superfici rispetto alla capacità edificatoria dei terreni impegnati*".

Deve rilevarsi, infatti, che la capacità edificatoria di un'area è il volume massimo realizzabile consentito dallo strumento edilizio vigente, nel rispetto degli indici di densità edilizia di ogni lotto di terreno edificabile.

Quindi, l'affermazione fatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sciacca, secondo il quale i corpi realizzati "*non costituiscono aumento...*", va intesa nel senso che quei volumi abusivamente realizzati hanno rispettato la capacità edificatoria, rimanendo nel limite consentito, altrimenti, nel caso l'avessero superata, non avrebbero ottenuto la conformità urbanistica; ma tutto ciò non equivale a sostenere che i due corpi di fabbrica non abbiano comportato aumento di superficie e volume, perchè trattasi di una situazione fattuale di tale evidenza, che già di per sé non necessita di alcuna spiegazione, non potendo la tutela del privato essere intesa in modo così estensivo da varcare i limiti della natura delle cose.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla signora Sutera Anna, confermando l'impugnato parere del 16.12.2015 – prot. n. 13352 - della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui pervenuto in data 2.2.2016, dalla signora Sutera Anna, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Dimino, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.13532 del 16.12.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento n. 13352 del 16.12.2015.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 16 agosto 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to